

“Allegato 1”

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

AREA AMMINISTRATIVA

U.O. SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

Viale G. Vadi n. 7 57033 Marciana Marina -Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321Sito Internet:

Pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it*

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 06/04/2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE

In sostituzione del

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rende Noto

Che a partire dalla data di Pubblicazione del presente bando, **fino al 18 Luglio 2017** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al bando.

Per la partecipazione al presente bando, è necessario alla data di pubblicazione dello stesso, essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

In quest'ultimo caso è necessario essere in possesso di:

- Un regolare permesso di soggiorno di validità biennale o della carta di soggiorno ai sensi della vigente normativa in materia (art. 5 della legge regionale 24/02/2005 n. 41 che rinvia all'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art. 11 comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008).

L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella

medesima Regione ed i cinque anni, continuativi nella medesima regione, devono essere riferiti alla Regione Toscana.

Il certificato storico di residenza potrà essere sostituito in sede di domanda anche da una dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza;

4. Residenza anagrafica nel Comune di Marciana Marina, nell'abitazione oggetto del contratto di locazione per cui si richiede il contributo;
5. Titolarità di un contratto di locazione di un alloggio, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, adibito ad abitazione principale e che sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
6. Titolarità di un nuovo contratto di locazione purchè stipulato e registrato o depositato per la registrazione entro tre mesi dalla data di chiusura del presente bando. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria, i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche ed i contratti stipulati tra persone aventi vincoli di parentela di primo e secondo grado;
7. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
8. assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Marciana Marina o nei Comuni limitrofi laddove secondo la definizione riportata nella Delibera di Consiglio Regionale n. 47/2001 "Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a mq. 30 per 1 persona, non inferiore a mq.45 per 2 persone, non inferiore a mq.55 per 3 persone, non inferiore a mq.66 per 4 persone, non inferiore a mq.75 per 5 persone, non inferiore a mq.95 per 6 persone ed oltre";
 - Assenza di diritti di proprietà o di usufrutto anche di un solo componente il nucleo familiare, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato così come sopra definito;

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di 1/3;

Nel caso di titolari di diritti di usufrutto il valore catastale è convenzionalmente ridotto di 1/2;

9. possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti:

a) i soggetti sottoposti a provvedimento di rilascio dell'abitazione per causa di morosità. In questo caso l'eventuale contributo sarà erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto;

b) gli inquilini non in regola con il pagamento dei canoni di locazione a condizione che il locatore rilasci una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 96/96;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e di 2° grado;

10 - possesso di una attestazione ISE **valida alla data di presentazione della domanda**, rilasciata da un CAAF o da altro soggetto autorizzato calcolata ai sensi del decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a € **28.301,02**;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero o incongruo", è possibile soltanto in presenza di:

- espressa certificazione che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Azienda Sanitaria Locale Zona 6;

Oppure nel caso di mancanza di assistenza:

- Autocertificazione del soggetto circa la fonte del proprio sostentamento.

11 - Avere valori ISE e ISEE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore ad € 13.049,14 corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2017.
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2017 (€13.049,14) e l'importo di Euro 28.301,02.
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n. 630/2013);

Si specifica che :

- il contratto dovrà essere necessariamente intestato ad un componente del nucleo familiare richiedente;
- solo in caso di comprovate e documentate particolari circostanze di emergenza sociale, potranno essere accettati contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente;
- in caso di subentro nel contratto di locazione, la domanda può essere accettata, solo in presenza di dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'abitazione in cui si prende atto del subentro da parte del richiedente il contributo nonché di avvenuto pagamento dell'imposta di registro per subentro (modello F23 codice 110T);
- in caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto;

Art. 2 - Nucleo familiare

Al fine del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando (DRP 30 Maggio 1989 n. 223 e normativa ISEE – ISEE vigente). Nella domanda di partecipazione dovranno essere inoltre indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità:

- il numero di persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare;

Art. 3 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità e documentazione da produrre obbligatoriamente

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva artt.46 e 47 ex D.P.R.455/28.12.2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione delle seguenti certificazioni che dovranno essere obbligatoriamente prodotte contestualmente alla domanda:

- a) Certificazione **ISE/ISEE**, in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- b) Copia del contratto di locazione e della documentazione comprovante le avvenute registrazioni annuali;

- c) Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative almeno ai primi quattro mesi dell'anno 2017; Le ricevute dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- **Nome, cognome, indirizzo e Codice Fiscale del proprietario;**
 - **Nome e cognome di chi effettua il pagamento;**
 - **Importo del canone corrisposto;**
 - **Periodo di riferimento (mensilità);**
 - **Firma leggibile di chi rilascia ricevuta;**
 - **Marca da bollo;**
- d) Eventuale Certificato della competente autorità attestante la condizione di invalidità superiore ai 2/3;
- e) Autocertificazione, attestante gli aiuti economici ricevuti da enti o associazioni, diversi dal Comune di Marciana Marina, oppure la dichiarazione sostitutiva del soggetto circa la fonte del proprio sostentamento;
- f) Per i richiedenti cittadini extracomunitari: Certificato storico di residenza, esente da bollo, attestante il possesso dei requisiti enunciati all'art. 1, punto 3. del presente bando;
- g) Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;

La mancata presentazione, anche di un solo documento del materiale richiesto, comporta la decadenza dal relativo beneficio.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso (vedi art. 12 del presente bando)

Art. 4 - Determinazione dei contributi

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo (arrotondato per eccesso) di € **3.100,00**
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo (arrotondato per eccesso) di € **2.325,00**

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere erogato ai soggetti del nucleo familiare, risultanti dalla domanda presentata, anche se non direttamente intestatari del contratto.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto non motivato a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'effettuazione dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE ed alla formazione delle graduatorie relative alla fascia "A" ed alla fascia "B"; Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE la graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISE. Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio;

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

b) Formazione della graduatoria provvisoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute da parte dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità, provvede alla formazione della graduatoria provvisoria articolandola nelle seguenti fasce e secondo i punteggi di cui all'art. 6:

◇ FASCIA "A": (Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (pari a € 13.049,14)

(Partendo dalla maggiore percentuale di Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

◇ FASCIA "B":

(Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 e l'importo di €. 28.301,02).

(Partendo dalla maggiore percentuale di Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. (Valore ISEE non superiore a €.16.500,00 (Limite per l'accesso all'ERP).

All'interno delle due fasce A e B, i nuclei familiari saranno ordinati sulla base dei criteri a) e b) dell'art. 4, riconoscendo i seguenti criteri di priorità in rapporto all'incidenza canone/reddito:

In rapporto all'incidenza canone reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A

Incidenza canone reddito dal 15% al 20% punti 1

Incidenza canone reddito dal 21% fino al 30% punti 2

Incidenza canone reddito dal 31% fino al 40% punti 3

Incidenza canone reddito oltre il 40% punti 4

Fascia B

incidenza canone reddito dal 25% al 30% punti 1

incidenza canone reddito oltre il 31% fino al 40% punti 2

incidenza canone reddito oltre il 40% punti 3

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore, secondo le regole fiscali.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento nonché delle modalità previste per eventuali ricorsi è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio "on line" del Comune di Marciana Marina.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio di cui sopra.

c) Formazione Graduatoria Generale Definitiva:

La Graduatoria Generale Definitiva sarà quella risultante dall'esito dei ricorsi e dalla collocazione sequenziale dei concorrenti secondo l'ordine di priorità: Fascia "A", Fascia "B".

Fra i concorrenti che abbiano conseguito la stessa fascia e lo stesso punteggio hanno priorità le famiglie che hanno usufruito nell'anno 2016 del contributo per l'affitto erogato ai sensi della L.431/98. A parità di condizioni viene effettuato il sorteggio.

La Graduatoria Generale Definitiva, così determinata, è :

- approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e pubblicata all'Albo Pretorio "on line" del Comune;

- inviata alla Regione Toscana entro e non oltre il 30 Settembre 2017, termine perentorio che la stessa Regione Toscana ha provveduto a determinare.

La Graduatoria definitiva rappresenta il fabbisogno del Comune; sulla base di tale dato, la Regione provvederà all'attribuzione del Fondo spettante al Comune di Marciana Marina e al relativo trasferimento.

Art. 6 - Punteggi di priorità

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione, punti 2 (il punteggio si estende al nucleo di 3 persone laddove vi sia presenza di un soggetto di minore età, figlio o affidati dall'autorità giudiziaria)
- 2) genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli minori fiscalmente a carico, punti 2;
- 3) nucleo familiare composto da cinque persone e oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico) - punti 1;
- 4) presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta dall'autorità competente una invalidità superiore ai 2/3-punti 1;
- 5) nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei dodici mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando punti 1.

Art. 7 - Validità della graduatoria

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2017 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2017, e cessa al 31/12/2017.

(Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra il 01/01/2017 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente

registrati. Di conseguenza i contratti stipulati oltre il 18/07/2017 (data di scadenza del presente bando) non potranno essere presi in considerazione.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure l'importo dello stesso affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante.

Art. 8 - Erogazione del contributo

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestino l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo Regionale per l'integrazione dei canoni di locazione e trasferite al Comune di Marciana Marina.

Qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B, il contributo sarà erogato in percentuale inferiore al 100%, secondo una ripartizione proporzionale in relazione all'entità della somma disponibile, rispetto al fabbisogno che sarebbe stato necessario per coprire la totalità del contributo;

Il comune si riserva comunque la possibilità di destinare all'utenza collocata in "fascia A" una percentuale non inferiore del 75% dell'intera disponibilità trasferita dalla Regione Toscana, utilizzando la restante parte per l'utenza Collocata in "fascia B".

In ogni caso la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo.

I concorrenti, beneficiari del contributo, entro il 31 Gennaio 2018 dovranno trasmettere presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali del Comune di Marciana Marina, le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni d'affitto per l'intero anno 2017 e della tassa di registrazione annuale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, il contributo non potrà essere erogato.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate esenti da bollo e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Marciana Marina.

Detti moduli sono distribuiti presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali del Comune di Marciana Marina, o scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Marciana Marina.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la documentazione richiesta completa di tutti i dati necessari per i conteggi e indicanti l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18 Luglio 2017

- Trasmettendole a mano presso l' Ufficio Protocollo del Comune di Marciana Marina nei giorni dal Lunedì al Venerdì in orario di apertura al pubblico (dalle ore 10.00 alle ore 12,00 – il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00);
- Trasmettendole per posta tramite raccomandata postale a/r (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante).
- Trasmettendole via pec all'indirizzo: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it;

Coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, se intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda di partecipazione al bando.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali nei giorni dal lunedì al Venerdì in orario di apertura al pubblico o telefonicamente ai numeri 0565/99002 - 99368.

Art. 10 - Riscossione del contributo

I concorrenti inseriti nelle graduatorie di Fascia "A" e "B", potranno riscuotere il contributo ad essi spettante, se inferiore ai 1.000,00 euro, recandosi direttamente presso la Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena del Comune di Marciana Marina, oppure mediante accredito su conto corrente bancario;

In caso di accredito su conto corrente, l'eventuale contributo assegnato, potrà avvenire solo su conto intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca.

Art. 11 - Casi particolari

I richiedenti hanno, l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune, sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune di Marciana Marina.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 145 del 26.02.2007 gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 13 - Dati personali

La raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art.11 L. 431/98.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei.

Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati è il Comune di Marciana Marina.

L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996.

Art. 14 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998, all'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e alle direttive regionali in materia.